



ISLL Papers

The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature

Dossier

Umanesimo tecnologico. Law and Humanities e Filosofie della scienza giuridica

Atti del XI Convegno Nazionale della ISLL - Università Mediterranea di
Reggio Calabria, 3-4 luglio 2025

[Anteprima]

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

ISBN – 9788854972131

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8757



Brevi note sullo spazio ‘sensibile’ dell’esperienza giuridica

Elena Siclari*

Abstract:

[*Short Notes on the ‘Sensitive’ Space of Legal Experience*] This paper explores law as an object of *sensitive* research, understood not merely as an abstract system of norms but as an experiential practice rooted in bodily interaction and corporeality. Law is examined within a “sensitive space” formed by bodies that encounter, touch, and recognize one another, highlighting the central role of the body in shaping legal understanding. Corporeality emerges as an essential element in addressing the spatial dimension of law, insofar as legal reasoning requires a form of thought that perceives its vitality through bodily sensations and emotions.

Within this framework, sensibility is conceived as the “energy of living,” an expression of corporeality that encompasses sensations, emotions, perceptions, and the capacity to listen and relate to others. The paper further proposes a critical comparison between the sensible world and the virtual world, the latter understood as a necessary instrument but not a substitute for the human being endowed with sensibility. From this perspective, the jurist faces both an ethical and a legal challenge: to rethink law in light of its fundamentally sensitive essence.

Key words: Sensitivity; Law; Emotions; Juridicality; AI.

1.

L’idea di porre alcune riflessioni sulla complessa e articolata dimensione dello spazio giuridico come spazio “sensibile” del diritto, parte dall’analisi fenomenologica proposta da Maurice Merleau Ponty, il quale qualifica lo spazio come frutto di relazioni e connessioni tra soggetti in cui la corporeità riveste un ruolo fondamentale.

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. elenasiclari@unirc.it. Relazione al XI Convegno nazionale della ISLL, *Umanesimo tecnologico. Law and Humanities e filosofia della scienza giuridica*, 3-4 luglio 2025, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. In una precedente versione, il testo è apparso in “Sudeuropa”, 2025, n. 1, pp. 43-58.

Lo spazio non è l’ambito (reale o logico) in cui le cose si dispongono, ma il mezzo in virtù del quale diviene possibile la posizione delle cose. Ciò equivale a dire che anziché immaginarlo come una specie di etere nel quale sono immerse tutte le cose o concepirlo astrattamente come un carattere che sia comune a esse, dobbiamo pensarlo come la potenza universale delle loro connessioni. Pertanto, o non rifletto, vivo nelle cose e considero vagamente lo spazio ora come l’ambito delle cose, ora come il loro attributo comune, oppure rifletto, riafferro lo spazio alla sua fonte, penso attualmente le relazioni che sono sotto questa parola e mi accorgo che esse non vivono se non in virtù di un soggetto che le descrive e le sostiene, passo dallo spazio spazializzato allo spazio spazializzante (Merleau-Ponty 2003: 326-327).

Nel primo caso si ha a che fare con lo spazio fisico e le sue regioni diversamente qualificate; nel secondo invece con lo spazio geometrico le cui dimensioni sono sostituibili e pensare un mutamento di luogo non modificherebbe in nulla il mobile. Per Merleau Ponty, non è possibile comprendere l’esperienza dello spazio attraverso la considerazione dei contenuti o una pura attività di collegamento; esiste una terza spazialità che non rientra né nello spazio spazializzato né nello spazio spazializzante. Occorre ricercare l’esperienza originaria dello spazio al di là – scrive Ponty (2003: 331-332) – della distinzione tra forma e contenuto. La percezione dello spazio non è una classe particolare di stati di coscienza o di atti, ma le sue modalità esprimono la vita del soggetto, l’energia con la quale esso si protende verso un avvenire attraverso il suo corpo e il suo mondo (Ivi: 371 ss.). Lo spazio, in questa direzione, diviene espressione della soggettività e – nell’ipotesi che si formula in queste pagine – del diritto nella sua dimensione sensibile in quanto percepibile. In quest’ottica appare interessante pensare lo spazio del diritto come spazio che per essere compreso necessita di “un pensiero che sente” (Mittica 2022). La comprensione del diritto e la sua giusta pratica, come ben osserva François Ost, richiede, infatti, un pensiero sensibile che mobilita sentimenti, sensazioni e capacità affettive (Ivi: 6). Si tratta di comprendere ciò che dentro al diritto richiede riconoscimento, rivendicando, appunto, il proprio spazio (Greco 2021: 88 ss.).

Il diritto viene così concepito non solo come un apparato di norme, un sistema codificato, un assetto processuale (Ost, V. De Kerchove 2010), ma come arte delle misure, individuazione di giuste proporzioni. Come osserva M. Paola Mittica (2022: 6): «il sentire è ciò che ci muove. La nostra intera comprensione è attraversata dal sentimento e da tutta l’irrequietezza che lo anima. La sensibilità è un altro modo di dire il pensiero, o meglio il pensare, per riportarlo al suo essere corpo e dunque limite». Il diritto diviene oggetto di ricerca sensibile, o meglio di esperienza sensibile che opera in uno spazio terzo costituito da corpi che si toccano vicendevolmente per scoprirsì e comprendersi: «d’uomo è il suo corpo, dunque conosce, valuta, interagisce e crea attraverso il corpo» (Id. 2024: 59). Si rinviene così, nel corpo e nella corporeità un elemento essenziale per affrontare la questione dello spazio sensibile del diritto poiché il diritto richiede una certa capacità di pensiero, e il pensiero non si può astrarre dalla fisicità del corpo «il pensiero sente e sente nel corpo nella sua interezza» (Id. 2022: 15).

Intesa in questi termini, la sensibilità indica l’energia del vivere; è l’espressione stessa della corporeità che coinvolge tutti gli aspetti del sentire; un sentire che attiene sensazioni, emozioni, percezioni, capacità di ascolto e di relazionarsi all’altro: «in questa prospettiva, il pensiero del corpo è un pensare del corpo, entro il corpo e dal corpo» (Dumouchel 2008: 18), un corpo che sente l’altro proprio grazie al tocco dell’altro, un tocco che apre uno spazio necessario affinché un pensiero capace di sentire possa

schiudersi e discoprirsi (Jullien 2018: 123); il pensiero, come sostiene Anne Dufourmantelle (2004: 111-112) in un certo senso “si mangia e si incorpora”.

2.

Tra i vari versanti della sensibilità, la riflessione sul diritto e filosofico-politica si è spesa particolarmente sul tema delle emozioni incentrando l'attenzione sul ruolo che le stesse ricoprono nell'ambito di ricerca di *Law and Emotions*¹, ambito di studi interdisciplinare che analizza il ruolo delle emozioni nei processi giuridici², gli argomenti spesi sono sostanzialmente due: con il primo, si sostiene che

le emozioni influenzino i processi decisionali indipendentemente dal fatto che gli attori giuridici siano in grado di riconoscere ciò che provano o quanto le emozioni possano muovere le loro valutazioni influenzando l'orientamento delle loro azioni. Con il secondo si afferma che, se accogliesse anche il portato delle emozioni, il processo decisionale potrebbe uscirne più irrobustito (Mittica 2024: 47-48);

Law and Emotions rappresenta così una “sfida alla razionalità giuridica” in cui si acquisisce come dato la presenza delle emozioni nel diritto (Dova 2019).

Secondo Dumouchel le emozioni appaiono come i più fisiologici, i più corporei stati mentali; hanno sede nel sistema simpatico; sono:

ciò che in noi è più privato. Nella misura in cui esse sono legate al corpo, appartengono a ciò che l'individuo ha di più confinato in sé stesso. Le emozioni sono il corpo in ciò che esso ha di indissociabile dall'identità personale. Le mie emozioni sono mie in un modo che sembra escludere tutte le partecipazioni esterne alla mia esperienza affettiva (Dumouchel 2008: 19).

Le emozioni fanno parte della corporeità e il corpo non rappresenta una chiusura su di sé, ma è anche un'ineluttabile irruzione dell'io nell'universo dell'altro. Come rileva ancora Dumouchel, avere un corpo è essere in comunicazione, e questo è parte integrante dell'esperienza delle emozioni. Ecco allora che le emozioni, facendo parte dell'esperienza di un soggetto che comunica con l'altro, acquistano valenza sociale e divengono corpo sociale. Tutti i fenomeni emotivi sono sociali; le emozioni sociali non formano una categoria a parte. La sociabilità delle emozioni rappresenta il cuore dei

¹ Della corrente *Law and Emotions* nel panorama internazionale si sono occupati tra altri: M. C. Nussbaum (2004, 2013, 2014); J. Deigh (2008). Si rinvia in particolare a S. A. Bandes, J. A. Blumenthal (2012: 161), in cui si legge: «The field of law and emotion draws from a range of disciplines in the sciences, social sciences, and humanities to shed light on the emotions that pervade the legal system. It utilizes insights from these disciplines to illuminate and assess the implicit and explicit assumptions about emotion that animate legal reasoning, legal doctrine, the behavior of legal actors, and the structure of legal institutions. In light of law's focus on influencing social norms and on structuring effective and just institutions, one development that holds enormous promise is the growing interdisciplinary interest in collective decision making and in the emotional dynamics of groups. Work in the affective sciences on how emotion and cognition interact is another rich vein for legal scholars interested in the assessment of responsibility and blame, the role of morality in law, and a host of other areas. Another important frontier is exploration of concrete solutions to the problems identified by law and emotion scholars».

² Il diritto è sempre stato considerato una scienza razionale e oggettiva, ma negli ultimi anni è emerso come l'importanza delle emozioni giochi un ruolo considerevole nel campo giuridico.

fenomeni affettivi: «è dal corpo proprio del soggetto, dall’oscuro movimento delle carni, che sorgono le emozioni» (Dumouchel 2008: 6).

Legare così le emozioni e il pensiero alla corporeità e alla giuridicità, va a generare quello che in e con François Jullien, prende forma in uno spazio di condivisione proprio per la sua valenza sociale, che nasce dal tocco dell’altro, dall’emozione per l’altro e generata dall’altro; tale spazio è lo spazio dell’alterità, spazio in cui i soggetti, si incontrano, si percepiscono, sentono³ e dialogano tra loro.

Jullien (2018: 132) definisce tale dimensione come “spazio di incontro”, o come un “tra” in cui esiste una relazione tra soggetti che ‘comunicano’ e dialogano; «non esiste incontro che non lasci spazio all’indeterminato, riaprendo così a un possibile futuro». Appare interessante, in questi termini, come Jullien metta in luce l’ignoto dell’incontro che produce una de-appropriazione del soggetto, che si trova, proprio grazie all’incontro con l’altro, spossessato dell’appannaggio esclusivo del proprio io.

Nell’incontro ciascuno è privato in qualche misura di sé dall’altro; senza tale privazione non si avrebbe alcun incontro.

La struttura dell’incontro è una struttura fortemente contraddittoria poiché è problematica e feconda allo stesso tempo: «mantiene lo scarto (dell’alterità) mentre pone in presenza, conducendo al “più vicino”, lì dove libera la propria potenza, incontenibile, di effrazione. L’io non vi è riassorbito ma nei bordi dell’incontro viene de-bordato» (Ivi: 133). Il soggetto viene de-bordato dalla limitazione del sé e dallo sprofondamento in quello stesso sé. Incontrare significa aprirsi all’altro e tale apertura diviene effettiva e attiva solo se un altro si profila e si stacca dal mondo per colpire la chiusura nella quale si raccoglie l’io (Id. 2017a: 31 ss.); «incontrare può costituirsi come categoria etica per il fatto che l’incontro, se dipende dalla mia iscrizione singolare nel mondo e ha un carattere circostanziale come la pietà, approfondendosi in incontro dell’umano nell’altro uomo, come è portato a fare, si trova a essere de-individualizzato e accede a una universalità non più legata a prescrizioni formali e posta come principio, come nel caso del dovere, ma che procede da un dispiegamento infinitamente estensivo» (Ivi: 135).

L’incontro, nella dinamica che si descrive, prevede un passare oltre, un lasciarsi debordare e deportare dall’altro (Id. 2021: 134) e il suo effetto, viene ravvisato con e in Jullien, in una dimensione/risorsa nominata intimità (Jullien 2014: 9 ss.): «chiameremo ‘intimo’ l’effetto generato dall’incontro: più ci si impegna in esso, più si lascia entrare l’altro esterno dentro e anche nel “più dentro” di sé (*intimus*)» (Ivi: 139).

L’intimità, per come pensata da Jullien, si riferisce a ciò che è contenuto nel più profondo di un essere: si parla infatti di un senso intimo o della struttura intima delle cose (Ivi: 131 ss.).

Intimus indica ciò che “è molto” o il “più interno”:

l’intimità è l’intensità o la radicalizzazione di una interiorità, che si ritrae in sé e allontana dagli altri, ma al tempo stesso dice anche il suo contrario: l’unione ad Altro, un’unione ‘intima’, un fuori che diventa un dentro, “il più dentro” e fa emergere l’esigenza di una condivisione. (Jullien 2014: 21)

Jullien presenta l’intimità come un evento che fa crollare le barriere tra due soggetti, poiché essi si accettano così come sono nella loro fragilità; in tal modo, l’intimità si manifesta come ciò che vi è di più essenziale e segreto che si sottrae agli altri;

³ *Sentire* indica in questo caso anche l’ascolto dell’altro.

è ciò che unisce più profondamente all'altro e porta alla condivisione con esso. La struttura dell'intimità è molto particolare poiché rende possibile l'incontro con l'altro, e fa scoprire al soggetto l'infinità di un sé che si spossessa di sé stesso e non è retta da alcuna finalità e/o scopo. In questi termini l'intimità non si lascia identificare in un sentimento preciso e non si riduce all'affettivo; si chiede Jullien: «l'intimità non è anche anzitutto questo: una sensibilità "intima" che, per condivisione, si dispiegherà soggettivamente all'infinito, o che fa scoprire l'infinito grazie alla sua risorsa?» (Ivi: 57). L'incontro nomina la sola cosa che possa accadere alla vita di ciascuno:

si esiste solo in quanto si può incontrare: se smetto di incontrare la mia vita si esaurisce. Oppure, potremmo dire, la mia vita si esaurisce. Oppure, potremmo dire, la mia vita si intensifica solo in relazione a ciò che sono in grado di incontrare. (Jullien 2014: 152)

L'arte dell'incontro così come inquadrata da Jullien, nasce proprio dallo scarto, poiché solo mantenendo lo scarto e aprendolo continuamente in seno alla più intima prossimità è possibile che l'Altro mantenga la propria alterità. L'Altro, quindi, come condizione necessaria per esprimere sé stessi e necessaria condizione di un'etica dell'incontro (Mittica 2022: 27 ss.)⁴. L'incontro, in quest'ottica, prende forma anche nel pensiero di Pepin⁵, il quale osserva come: «rencontrer l'autre en l'autre pour découvrir qu'il y a un autre en soi et réaliser que cet autre en soi est peut-être plus soi que celui que nous croyions être» (Pepin 2021: 18). L'incontro svolge così, oltre una funzione etica, una funzione giuridica, poiché funge da paradigma per la capacità di esistenza mediante la quale si promuove il diritto; l'obiettivo dell'incontro in termini giuridici, è quello di creare uno spazio comune, uno spazio sensibile in cui i soggetti riescano a convivere incontrandosi, dialogando e sentendosi l'un l'altro ascoltandosi, uno spazio già esistente e istituito dal diritto che necessita, però, di essere compreso nella sua struttura sensibile (Legendre 2006).

L'ascolto, come struttura comunicativa e relazionale, prevede vi sia un'attenzione verso un soggetto altro, presentandosi nella visione di Dufourmantelle, che attiene a profili filosofici ma anche psicanalitici⁶, come l'esito di un processo emozionale. La studiosa, infatti, osserva: «resta il fatto che quel che fa nascere l'ascolto è la possibilità di un'emozione in intelligenza con ciò che l'altro ignora di sé stesso. L'ascolto [...] che lo psicanalista mantiene nei confronti di colui che gli parla, si lamenta, soffre, vacilla, è un'attenzione particolare ai dettagli: toni di voce, immagini evocate da un'esitazione, postura, espressioni accostate in maniera bizzarra, tic linguistici. Egli presta intelligenza a questi tratti tanto quanto a ciò che viene significato» (Dufourmantelle 2013: 101). L'ascolto si presenta in quest'ottica come spazio sensibile in cui la sensibilità diviene vettore degli affetti più contraddittori e agente di libertà poiché si origina nell'apparato percettivo del soggetto e lo collega al mondo in maniera molteplice ed evolutiva. Incontro e ascolto fanno parte della sensibilità del soggetto che insieme all'intelletto costituiscono l'esperienza soggettiva (Ivi: 58 ss.).

⁴ E ancora: «Il tocco dell'Altro ci rende presenti, in altre parole, all'irriducibile dell'alterità, offrendosi come risorsa affinché possiamo disporci al venire del senso e al legame con l'Altro» (Mittica 2022: 29).

⁵ «Le mot 'rencontre' vient du vieux français 'encontre' qui exprime 'le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. Il renvoie donc à un choc avec l'altérité: deux êtres entrent en contact, se heurtent, et voient leurs trajet-toires modifiées. Une singularité peut très bien en croiser une autre sans être troublée: c'est alors la preuve qu'il n'y a pas rencontré, mais simplement croisé'» (Pepin 2021: 15).

⁶ Essendo lei stessa filosofa e psicanalista.

Il diritto è oggetto di questa esperienza e rientra in un processo trasformativo, in un’esperienza appunto sensibile che comprende il sentire che si esplica nel sentimento e nel ragionamento che diviene senso, proprio nel momento in cui prende forma in norme, dispositivi e sentenze che acquistano giuridicità se compresi nella loro dimensione, anche patica (Ivi: 34-35).

3.

Il problema che si pone nelle dinamiche della realtà giuridica attuale è di soffermarsi in superficie e commettere l’errore di continuare ad assecondare il processo di burocratizzazione, lasciando che il diritto, si riduca a “forme vuote” e, nella riflessione proposta, a forme in-sensibili (Irti 2007: 43 ss.). La forma invece, acquista senso e vive grazie alla sua ‘intima funzionalità’; tale funzionalità, nel pensiero di Daniele Cananzi, è data dalla struttura stessa della norma che vede nella formatività il suo cuore pulsante; una forma non ‘per sé stessa’, vuota, instabile, ma “in quanto tale”, formatività della vita sensibile, formatività dell’esistenza umana (Cananzi 2018). Il punto di critica attorno al quale si compone il formalismo è il pensare ad una scissione tra forma e contenuto

si finisce nel formalismo ogni volta che si prende la forma per sé stessa, ogni volta che della forma si smarrisce quel senso di vitalità che è differenza tra forma e forma, tra la forma dell’arte e la forma inerme e inerte [...], ma anche ogni volta che si separa e si rende la forma autonomo oggetto di riflessione rispetto all’osservatore della forma che vi iscrive un senso. (Cananzi 2016: 48)

In questa direzione interessante pensare una “filosofia della forma” (Ivi: 46) che vede forma e spirito in continuo dialogo; lo spirito non può prescindere dalla forma; lo spirito si “incarna e abita un corpo”⁷ (*il corpo incarnato*) ma non si esaurisce in esso e non ne rimane imprigionato, «la forma della persona è unità tra spirito e corpo, tra immaterialità e materialità, tra azione (dovere) e fatto (essere)» (Id. 2016: 50).

La forma della persona che è costituita dall’elemento sensibile che appartiene al sentimento giuridico; come osserva Mittica infatti:

«il sentimento giuridico è un movimento trasformativo che interessa non soltanto le forme giuridiche, ma anche le sensibilità del giurista attento a interrogare il senso attivando tutte le risorse cognitive del proprio sentire.» (Mittica 2022: 50)

Nelle forme, il senso si manifesta sia in contenuti esplicativi o esplicabili sia in contenuti ulteriori da affidare ad una comprensione che va oltre la spiegazione (Ibidem). Le forme in particolar modo attribuiscono senso al diritto e possono rinviare a significati riconoscibili e percepibili ma anche a significati – riprendendo l’impostazione

⁷ Sulla forma Dufourmantelle riporta un passo di Elie During in *Faux raccords* (45-47), dove si descrive la forma in termini interessanti anche per la riflessione sul diritto: «Per forma, non intendo qui una configurazione determinata né un principio di organizzazione globale del senso, e nemmeno una struttura o un regime di segni, ma qualcosa come un’invianza, un invariante determinato in maniera dinamica e suscettibile di dare retrospettivamente un valore alle deformazioni che lo lasciano intatto [...]. La forma stessa si confonde con le trasformazioni che fanno passare da un motivo all’altro» (Dufourmantelle 2020: 136).

di Merleau Ponty (2003: 284) – “non riconoscibili e impercettibili”, che appartengono al mondo sensibile, allo *spazio sensibile* del diritto – che in Jullien (2021) – diviene lo spazio del non detto, dell’ignoto e dell’impensato, essenziale anche per comprendere la giuridicità. Volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti di senso non significa che il sentire possa prescindere da una forma, bensì comprendere che partendo dalla forma, è possibile comprendere il non detto, l’impensato anche del diritto che però necessita di essere cristallizzato in forme e strutture ben precise per poter effettivamente essere compreso (Cananzi 2018: 25 ss.).⁸

4.

Non è possibile pensare un diritto scisso da forme ma è possibile, invece, pensare un diritto legato a forme, da cui estrapolare molteplici sensi, grazie alla struttura della norma sensibile alle trasformazioni che subisce nel tempo e nello spazio. Tale sensibilità potrebbe essere ravvisata in Jullien in una categoria che indica un atteggiamento, un approccio scientifico e metodologico, che lui stesso qualifica con il termine *decoincidenza*⁹ e che nel diritto rende la formatività (di norme, ordinamenti, soggetti).

Decoincidenza, della e nella formatività (Cananzi 2025); che indica dunque un’arte di operare, “processo di apertura” che lascia emergere disfacendo dall’interno ogni ordine aripendo a risorse precedentemente inimmaginabili:

De-coincidenza è un termine in grado di esprimere la coerenza di un simile svolgimento: è per il fatto stesso che viene soddisfatto che l’adeguato si decompone, e ciò avviene in maniera processuale [...]. Decoincidenza è un concetto allo stesso tempo genetico e logico, che dice quale rottura d’ordine (di adeguamento) è in gioco, ma su un registro di autodispiegamento; o che fa risalire ai primordi della separazione ma, allo stesso tempo, fa comprendere la ragione interna della deviazione da sé da cui scaturisce un nuovo “sé” possibile (Jullien 2017b: 25).

La decoincidenza, così, applicata al diritto ed in particolar modo alla “sensibilità” e al mondo sensibile del giuridico, consente di acquisire una visione del diritto non statica ma dinamica: sempre più decoincidente e meno coincidente. Seguendo Jullien (2017b), infatti, una visione coincidente corrisponderebbe ad un diritto ‘immobile’ espressione di una norma fissa e svuotata di senso; una visione del diritto decoincidente invece corrisponderebbe ad un *diritto mobile* e sempre più dinamico legato alla decoincidenza intesa quale espressione dell’esistenza. Ex-sistere, in termini jullieniani come un portar fuori, un uscire, un esistere grazie ad un processo implicito e sensibile attraverso cui avviene la dissociazione dell’adeguamento, adattamento precedente, generandone un altro, diversamente caratterizzato capace di aprire così ad uno ‘sconosciuto inventivo’ (Ivi: 31-39). La decoincidenza risulta utile a comprendere la parte sensibile del diritto che è vita stessa del diritto, poiché appartiene all’esistenza; e se vivere, nell’ottica

⁸ In particolare, sulla distinzione tra senso e significato sia rinvia ancora a Cananzi (2018: 27): «Spiegare è individuare quale significato corrisponde alla forma. Comprendere il senso è invece interpretare – in modo pieno – e trarre le norme dal testo».

⁹ Decoincidenza è un neologismo coniato da Jullien nel 2017, nato dall’esperienza tra culture che ha la capacità di indicare il senso stesso di ogni esperienza.

presentata, significa decoincidere, allora l'esistenza promuove la decoincidenza che a sua volta ne risulta essere un'esigenza (Ivi: 72).

La dimensione della decoincidenza si lega perfettamente alla parte non prevedibile del diritto, che nasce appunto da incontri, relazioni, esperienze che colorano il diritto stesso creando spazi sensibili di giuridicità. Il diritto, letto con le lenti di un giurista sensibile dotato di intelligenza sensibile consistente nella capacità di coglierne le sfumature e letto grazie alla dimensione della decoincidenza, non può essere caratterizzato da una logica di calcolabilità ma appunto di incalcolabilità che consente di comprendere l'implicito, il non deducibile e l'impensato dello stesso (Irti 2016: 3). Si tratta di cogliere l'inaudito che fa parte di quella che Jullien definisce “vera vita”: una vita che acquisisce forma e senso grazie alle esperienze vissute che si staccano da una ‘pseudo vita’ che si ferma in superficie e si crede vera ma che in realtà è convenzionale, ed entra invece nei meandri di una vita che non si fa ingabbiare da categorie (Jullien 2020: 11), poiché deriva da un continuo disfarsi della coincidenza acquisita, disaderendo senza posa all'adeguazioni imposte, come accade per il diritto che si stacca da categorie e volge verso l'impercettibile e il non deducibile (Heritier 2012; Sequeri 2016).

5.

Il diritto considerato in questa prospettiva non è definibile come un sapere di natura esclusivamente razionale ma come forma di comunicazione normativa che si basa anche su altri aspetti che vanno oltre la norma e che rientrano nella sfera di incalcolabilità. Compito del giurista, infatti, è trarre dalla norma il suo significato implicito e a tal fine non si può non riconoscere alcuno spazio distintivo tra disposizione e norma (Cananzi 2016: 40 ss.). Forse, è proprio per comprendere il nesso tra diritto e incalcolabilità che è necessaria la componente umana legata alla non deducibilità e dunque alla sensibilità che consente al giurista di ‘incantarsi’ di fronte al diritto, al diritto che non si lascia vedere immediatamente e si mette ad ascoltare ciò che la stessa opera dice (Id. 2017b: VII).

In che modo allora, il giurista può maturare un'intelligenza capace di sentire l'inaudito (per utilizzare un'espressione jullieniana) del diritto? Per poter rispondere a tale quesito, l'estetica gioca un ruolo importante poiché «la prospettiva dell'estetica è di fare dell'accostamento alle forme artistiche (quale che sia il linguaggio espressivo impiegato) un'esperienza» (Mittica 2024: 136-137). La comprensione sensibile diretta dall'estetica non si cura dell'oggetto, ma di qualcosa di inaspettato che deriva da quell'oggetto (Ivi: 136). L'estetica così diviene ricerca di senso; rispetto alla resa alla contingenza, diviene una modalità altra, come osserva Cananzi,

di pensare il diritto oggi. Una modalità di intendere le sfide che il futuro, e prima ancora il presente, lanciano al giurista; quest'artigiano della ragione giuridica, comunque suo interprete, da scorgere a lavoro nell'officina, in quel laboratorio sapienziale nel quale affronta il/i caso/i, sforzandosi sempre – in modo anche qui paradossale – di quadrare il cerchio, costantemente smontando e rimontando gli elementi della tradizione per trovare la ‘misura’, non sempre razionale, della vita. Il che significa e comporta che il giurista è interprete del mondo e della vita (Cananzi 2017a: 119-120).

Occorre così riscoprire la storia e ripensare e riferirsi al futuro, rivelando un'estetica delle passioni, non un estetismo del formalismo o della vacuità, ma della

sostanza nel senso della misura (Cotta 2018: 103 ss.). L'estetica giuridica così orientata alla conoscenza sensibile, mira a rintracciare il senso nelle forme più diverse del linguaggio come esito dell'affettività: anche la ricerca del diritto deve essere considerata in questa prospettiva. L'estetica consente di acquisire una conoscenza che comprende tutte le risorse cognitive dell'essere umano; razionalità, emotività, percettività (Mittica 2024: 75).

6.

Per ben comprendere quanto le componenti umane siano di rilievo per i processi decisionali, specie in ambito giuridico, appare utile un esempio calzante di come il diritto, se non compreso con una certa sensibilità, appaia sempre più in-sensibile e lontano dalla realtà. L'esempio attiene un utilizzo improprio dell'IA nella comprensione del fatto giuridicamente rilevante. Da qui emergono alcune considerazioni, che costituiscono solo una traccia di un'indagine più articolata sull'IA e la sensibilità. L'innovazione tecnologica rappresenta oggi, un elemento dal quale non si può prescindere che però, se non correttamente compreso, rischia di avviare un processo di disumanizzazione progressiva (Cananzi 2017a: 38); la disumanizzazione porta ad una incapacità di evolvere su un piano sensibile poiché il cambiamento può essere generato solo dall'immaginazione umana nella sua complessità che prevede vi siano alcuni elementi imprescindibili quali: scelta, ciclicità, innovazione e cambiamento (Punzi 2023: 24 ss.). L'IA è uno strumento di calcolo necessario (Romeo 2023: 157-168) ma privo della capacità di fare esperienza sensibile e ai fini delle considerazioni svolte sorge un importante interrogativo: *l'esperienza giuridica nelle sue molteplici sfumature può essere vissuta e compresa dalle nuove tecnologie? L'IA può sostituire l'umano nei processi decisionali?* (Tegmark 2018: 89 ss.). Si mira sempre di più a sostituire l'umano nella sua capacità di agire e pensare con l'IA; il diritto è sempre più affascinato e attratto, come sostiene Sterpa, da una logica matematica poiché quest'ultima rappresenta la capacità di azione nel compiere determinate scelte (Sterpa 2021: 192 ss.) in maniera inconfutabile (Floridi 2022).

La sostituzione del corpo con la macchina diverrebbe così per molti un momento importante per il diritto non più oggetto di numerose interpretazioni; ma è proprio nel passaggio dall'uomo alla macchina, dal corpo al robot che si configurerebbe il processo di disumanizzazione del diritto (Floridi 2022; Tamburini 2020: 12 ss.),

il giurista che interrogasse il senso non cederebbe all'incanto del futuro promesso dalla tecnostruttura. Userebbe la tecnologia fin dove è utile, con la consapevolezza che il diritto esposto all'informatizzazione può eccedere in semplificazione come in complicazione. (Mittica 2024: 41)

Uno tra gli snodi fondamentali sta nel superare la dicotomia razionalità/emozione per coniugare entrambe queste forme di intelligenza; l'intervento delle nuove tecnologie deve così fungere da supporto all'umano (Cananzi 2022: 73-97 ss.) poiché l'intelligenza umana è la sola in grado di 'pensare con il corpo', di 'sentire la presenza dell'altro', di maturare un pensiero dell'Alterità che rappresenta il sentimento giuridico perché ha come obiettivo il comune (Mittica 2024) dell'umano, che, seguendo Jullien, risiede

proprio nell’intellegibile (Jullien 2010: 152 ss.), consiste nell’operazione del pensiero umano mai fissa, mai bloccata in e da categorie.

Il sentimento giuridico diviene così un movimento, una trasformazione che interessa le forme giuridiche e le risorse cognitive ma anche la sensibilità del giurista attento a interrogarsi sul senso del diritto e ad operare in uno spazio sempre più sensibile dello stesso, uno spazio né spazializzato, né spazializzante ma dotato di relazioni e connessioni, uno spazio in cui la percezione diviene fondamentale per la comprensione del diritto e in cui la corporeità ne diviene elemento essenziale. Il corpo non è nello spazio ma abita lo spazio un po’ come il diritto non è nelle norme ma abita le norme. In questa direzione la giuridicità diviene un’esperienza incarnata del soggetto che vive e abita lo spazio ‘sensibile’ del diritto (Merleau-Ponty: 2003).

Riferimenti bibliografici

- Bandes S. A., Blumenthal J. A., 2012. *Emotion And Law*, in «Annual Review of Law and Social Science», pp. 161-181.
- Cananzi D. M., 2014. *Finché esiste l’uomo?*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D. M., 2016. *Percorsi ermeneutici di filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D. M., 2017a. *Estetica del diritto. Sul fondamento geologico del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D. M., 2017b. *Nota del curatore*, in *Arte del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D. M., 2018. *Formatività e norma. Elementi di teoria estetica dell’interpretazione giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D. M., 2022. *Un burattino senza fili? Due considerazioni preliminari sull’IA e la sua etica*, in Annali del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze umane dell’Università Mediterranea, n. 2, pp. 73-97. ss.
- Cananzi D. M., 2025. *Decoincidenza e libertà. Tre lezioni su diritto ed economia con Paul Ricoeur e François Jullien*, Milano-Udine: Mimesis.
- Cohen B., 1995. *The distaff side. representing the female in Homer’s Odissey*, Oxford: Oxford U.P.
- Cotta S., 2018. *Perché la violenza?*, Brescia: Scholé.
- Deigh J., 2008. *Emotions, values, and the law*, Oxford: Oxford U.P.
- Derrida J., 1994. *Force de loi. Le “Fondement mystique de l’autorité”*, Paris: Galilée.
- Dova M., 2019. *Alterazioni emotive e colpevolezza*, Torino: Giappichelli.
- Dufourmantelle A., 2004. *Sesso e filosofia*, Roma: Donzelli.
- Dufourmantelle A., 2013. *La potenza della dolcezza*, Milano: Vita e Pensiero.
- Dumouchel P., 2008. *Emozioni. Saggio sul corpo e il sociale*, Milano: Medusa.

- F. Ost, Van De Kerchove M., 2010. *De la pyramide au réseau. pour une theorie dialetique du droit*, Bruxelles: P. U. Saint Luis Bruxelles.
- Finkelberg M., 1998. «*Time and Arete in Homer*», *Classical quarterly*, n. 48, pp. 15-30.
- Floridi L., 2022. *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano: Raffaello Cortina.
- Greco T., 2021. *La legge della fiducia*, Roma: Laterza.
- Heritier P., 2012. *Estetica giuridica. Volume I Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione; Volume II A partire da Legendre. Il fondamento finzionale del diritto positivo*, Torino: Giappichelli.
- Heritier P., 2016. *Giustizia affettiva, metodo retorico, neuroscienze: un itinerario tra Aristotele e Vico a partire da Alessandro Giuliani*, in P. Sequeri, *Deontologia del fondamento*, Torino: Giappichelli.
- Irti N., 2007. *Il salvagente della forma*, Roma-Bari: Laterza.
- Irti N., 2016. *Un diritto incalcolabile*, Torino: Giappichelli.
- Janko R., 1992, *The Iliad: A Commentary. Books 13-16*, in G.S. Kirk (ed.), *The Iliad: A Commentary*, vol. IV, Cambridge: Cambridge U.P.
- Jullien F., 2014. *Sull'intimità*, Milano: Raffaello Cortina.
- Jullien F., 2017a. *Vivere di paesaggio o l'impensato della ragione*, Milano-Udine: Il Mulino.
- Jullien F., 2017b. *Il gioco dell'esistenza. Decoincidenza e libertà*, Milano: Feltrinelli.
- Jullien F., 2018. *L'apparizione dell'altro. Lo scarto e l'incontro*, Milano: Feltrinelli.
- Jullien F., 2020. *La vera vita*, Bari-Roma: Laterza.
- Jullien F., 2021. *L'inaudito. All'inizio della vita vera*, Milano: Feltrinelli.
- Legendre P., 2006. *Della società come testo. Lineamenti di un'antropologia dogmatica*, Torino: Il Mulino.
- Maroney T.A., 2021. *Law and Emotion: A proposed taxonomy of an emerging field*, in Research Handbook on Law and Emotion.
- Merleau-Ponty M., 2003. *Fenomenologia della percezione*, Milano: Bompiani.
- Mittica M. P., 2022. *Il Pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*, Torino: Giappichelli.
- Mittica M. P., 2024. *Diritto e Letteratura. Law and Humanities. Elementi per un'estetica giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Nussbaum M. C., 2004. *Hiding from humanity: Disgust, Shame, and the Law*, Cambridge: Princeton University Press.
- Nussbaum M. C., 2013. *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna: Il Mulino.
- Nussbaum M. C., 2014. *Emozioni politiche. Perchè l'amore conta per la giustizia*, Bologna: Il Mulino.
- Ost F., 2019. *Il Diritto, oggetto di passioni?*, Torino: Giappichelli.
- Pepin C., 2021. *La Rencontre. Une philosophie*, Paris: Allary.

- Punzi A., 2023. *L’umanesimo digitale. Verso un nuovo principio di responsabilità?*, in «Democrazia e Diritti sociali», n. 1, p. 24 ss.
- Romeo F., 2023. *Algoritmi giuridici di machine learning e controllo del giudicato interculturale*, in «Rivista di filosofia del diritto», n. 1, pp. 157-168.
- Sterpa A., 2021. *Diritto e corpo. Elementi per una riflessione*, in «Federalismi», n. 11, p. 192 ss.
- Tamburrini G., 2020. *Etica delle macchine. Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale*, Roma: Carocci.
- Tegmark M., 2018. *Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale*, Milano: Raffaello Cortina.
- Zaccaria G., 2012. *La comprensione del diritto*, Roma-Bari: Laterza.